



COMUNE DI BARRALI

Provincia di Cagliari

VIA CAGLIARI, 9 - C.A.P. 09040

TEL. 0709802631 – 0709802445 - FAX 0709802535

barrali@tiscali.it

UFFICIO TRIBUTI

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2011. |
|-----------------|--|

In attuazione della delibera del Consiglio Comunale N° 28 del 20.09.2010, a decorrere dall'anno 2011, i versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) posseduti in questo Comune devono essere effettuati non più a favore di Equitalia ma **direttamente a favore del Comune di Barrali** sul c/c postale N° 6731307 intestato a "Comune di Barrali ICI", disponibili presso l'Ufficio Tributi.

Si ricorda che è inoltre possibile effettuare il versamento tramite il Mod. F24.

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito si può contattare l'Ufficio Tributi nelle persone sottoindicate:

- Responsabile del procedimento: Rag. Rita Orrù – Tel. 0709802445 – 0709802631 – Fax 0709802535;
- Responsabile del servizio: Rag. Sandra Farris – Tel. 0709802484 – Fax 0709802535.

Si ricorda che l'Ufficio Tributi è aperto nei seguenti giorni:

| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' |
|---------------|----------|---------------|----------|--------------|
| 16.00 – 19.00 | - | 11.30 – 13.30 | - | 8.30 – 11.30 |

Il personale è comunque a disposizione anche in altri giorni **previo** appuntamento telefonico.

Maggio 2011

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
Rag. Sandra Farris

NOTE PER IL VERSAMENTO DELL'I.C.I. ANNO 2011

SCADENZE:

- dal 1° al 16 giugno 2011 in unica soluzione;
- oppure due rate
 - 1^ rata dal 1° al 16 giugno 2011, acconto pari alla metà dell'imposta dovuta;
 - 2^ rata dal 1° al 16 dicembre 2011, saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2011;

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

RENDITA: ai fini del calcolo dell'I.C.I. la rendita catastale dei fabbricati deve essere rivalutata del 5%.

ALIQUOTE: per l'anno 2011 è invariata rispetto al 2010, con un'aliquota unica del 5%.

ESCLUSIONE: a decorrere dall'anno 2008 sono escluse dall'I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale, sono equiparate all'abitazione principale:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito e destinate a residenza anagrafica ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado.

RIDUZIONI O DETRAZIONI: per l'anno 2011 le riduzioni o detrazioni sono determinate come segue:

| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | RIDUZIONE D'IMPOSTA | DETRAZIONE D'IMPOSTA (€ in ragione annua) |
|---|---------------------|---|
| Unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo che non godono dell'esenzione (categorie catastali A1, A8 e A9 – unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate) | | € 103,29 |
| Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, che non godono dell'esenzione, possedute da nuclei familiari di cui almeno un componente dia riconosciuto dalla competente autorità sanitaria gravato da handicap grave non inferiore al 100% | | € 200,00 |
| Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni | 50% | |

DICHIARAZIONI: tutte le variazioni e/o modifiche devono essere denunciate o dichiarate ai sensi dell'art. 10, c. 4 del D.Lgs. N° 504/1992, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.